



20612716

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Presidente -

Dott. ORONZO DE MASI - Consigliere -

Dott. GIULIA IOFRIDA - Consigliere -

Dott. ROBERTA CRUCITTI - Rel. Consigliere -

Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI - Consigliere -

IRPEF
Processo
Inammissibilità
ricorso ex art.21
d.lgs.n.546/92

Ud. 21/07/2016 - CC

R.G.N. 17619/2015

Ca. 20612
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 17619-2015 proposto da:

ZINGONE MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO ARENULA 34, presso lo studio dell'avvocato GENNARO TERRACCIANO, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE COSTAGLIOLA giusta procura speciale a margine del ricorso;

C.U. + C.I.

- ricorrente -

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE 80415740580;

- intimato -

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende

- resistente -

2077
16

avverso la sentenza n. 164/07/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 12/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Ritenuto in fatto

Nella controversia concernente l'impugnazione da parte di Michele Zingone di cartella, intimante il pagamento di somme iscritte a ruolo a titolo di IRPEF, addizionali regionali, interessi e sanzioni per gli anni 2007 e 2008, la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava il ricorso introduttivo del contribuente inammissibile, ai sensi del comma 1 dell'art.21 d.lgs.n.546/92, non essendovi la prova della tempestività della sua proposizione.

Avverso la sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L'Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze non ha svolto attività difensiva.

A seguito di deposito di relazione ex art.380 bis c.p.c. è stata fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Considerato in diritto

1.Preliminarmente va rilevata l'inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze il quale non risulta avere preso parte ai precedenti gradi di giudizio.

2.Con il primo motivo –rubricato: *violazione dell'art.2697 c.c., violazione art.26 d.p.r. n.602/1973 in relazione all'art.360 nn.3 e 4 c.p.c.*- il ricorrente censura il capo della sentenza impugnata nel quale si afferma che “*fin dalle memorie costitutive in primo grado l'Ufficio aveva richiesto il controllo della tempestività del ricorso introduttivo rispetto alla data di notifica della cartella impugnata*” e “*riproposta tale eccezione nell'appello da parte dell'Ufficio*” laddove, al contrario, l'Ufficio non aveva mai chiesto, né in primo grado né in appello, il controllo della tempestività del ricorso, ma la sola verifica della data di costituzione in giudizio della controparte, nonché della regolarità dell'avvenuto deposito del ricorso.

Secondo la prospettazione difensiva, inoltre, il Giudice di appello aveva errato ad onerare esso contribuente della prova della tempestività del ricorso,

essendo pacifico che tale onere incombe sulla parte cui sia stato notificato un atto di impugnazione.

2.1 La censura è infondata alla luce dell'orientamento consolidato di questo Giudice di legittimità secondo cui "In tema di contenzioso tributario, la decadenza del contribuente dal diritto di agire in giudizio, per inosservanza dei termini stabiliti dall'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (al pari del successivo art. 19 del d.lgs. n.546/1992) è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 2969 cod. civ., trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti; tale regola opera anche in sede di legittimità, salvo che sulla questione non si sia formato il giudicato interno espresso, non essendo sufficiente ad impedire la rilevabilità d'ufficio il giudicato implicito. Peraltro, il giudicato implicito sulla questione pregiudiziale della legittimazione ad agire non può formarsi qualora la questione non sia stata sollevata dalle parti ed il giudice (con implicita statuizione positiva sulla stessa) si sia limitato a decidere nel merito, restando in tal caso la formazione del giudicato sulla pregiudiziale impedita dall'impugnativa del capo della sentenza relativamente al merito. Ne consegue che il giudice del gravame può rilevare d'ufficio il difetto di uno dei presupposti della legittimazione ad agire (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20978 del 13/09/2013; id n 9952/2003).

3. Con il secondo motivo –rubricato: *violazione art.58 d.lgs. n.546/1992, art.26 d.p.r. n.602/73 in relazione all'art.360, n.3 e 4 c.p.c.*- il ricorrente, qualora si dovesse ritenere che incombesse sullo stesso l'onere di fornire la prova della tempestività del ricorso, deduce l'errore commesso dal Giudice di appello, il quale nel richiedere, oralmente in udienza, al contribuente di produrre l'originale della cartella notificata aveva affermato in sentenza che a tale richiesta il contribuente non aveva dato riscontro, senza avere concesso, all'uopo, un termine per l'adempimento dell'incombente istruttorio.

3.1. Tale censura è fondata. Al riguardo, va richiamato l'orientamento di questa Corte (sentenze nn. 21170/2005, 6391/2006, 29394/2008, 15444/2010, 6130/2011) secondo il quale: le previsioni di inammissibilità, proprio per il loro rigore sanzionatorio, devono essere interpretate in senso restrittivo, limitandone cioè l'operatività ai soli casi nei quali il rigore estremo (*extrema ratio*) è davvero giustificato; ciò anche tenendo presente l'insegnamento fornito dalla Corte costituzionale, con particolare riguardo al processo tributario, secondo il quale le

disposizioni processuali tributarie devono essere lette in armonia con i valori della "tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità" (sentenze C.Cost. nn. 189 del 2000 e 520 del 2002).

Alla luce di tale principio questa Corte (v.Cass. n.26560 del 2014) ha già avuto modo di rilevare che "la chiave di volta dell'intero regime delle inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio tributario va individuato nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 5 ("ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e dei documenti di cui ai precedenti commi"), il quale stabilisce una sorta di possibile causa di esclusione della sanzione dell'inammissibilità (da intendersi, come si è detto, quale vera e propria *extrema ratio*) quando vi sia modo di accertare la sostanziale regolarità dell'atto e l'osservanza delle regole processuali fondamentali. Tanto premesso, si osserva che -ai sensi de combinato disposto degli artt. 19, comma 1, lett. "g"; 21, comma 2; art. 22, comma 4; art. 27 - il d.lgs. n.546/1992 sanziona con l'inammissibilità del ricorso introduttivo la mancata (o intempestiva) produzione dell'originale del ricorso notificato o della copia del ricorso spedito per posta o consegnato all'Ufficio, con la fotocopia della ricevuta di deposito o di spedizione per raccomandata postale; mentre laddove prescrive che il ricorrente depositi l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, non commina alcuna sanzione di inammissibilità".

Si è, quindi, negato (con riferimento specifico all'impugnazione di silenzio rifiuto ma con principi di carattere generale estensibili alla fattispecie) che, alla luce dei principi sopra ricordati, tale sanzione possa ricavarsi per via interpretativa. "Infatti - fermo restando che il decorso di novanta giorni tra la data dell'istanza implicitamente riusata e la data di presentazione del ricorso giurisdizionale avverso il silenzio-rifiuto, determinando la venuta ad esistenza di un atto impugnabile, integra un presupposto processuale (cfr. Cass. n. 6724/08, Cass. n. 21356/12), cosicché l'onere della relativa prova grava sul contribuente - la mancata produzione, in originale o in copia, dell'istanza in relazione alla quale si sia formato il silenzio-rifiuto impugnato può rilevare ai fini dell'adempimento di detto onere probatorio (così come può rilevare ai fini della dimostrazione della tempestività dell'istanza in relazione al termine entro cui va esercitato il diritto al rimborso) ma non incide sull'ammissibilità del ricorso stesso".

3.2. Applicando tali condivisi principi al caso in esame emerge evidente l'errore commesso dal Giudice di appello allorché ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo proposto dal contribuente senza concedere il chiesto termine per provvedere all'incombente probatorio.

4. Conclusivamente, dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in accoglimento del solo secondo motivo di ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, rigettato il primo, la sentenza impugnata va cassata e va disposto il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, affinché si adegui ai superiori principi e regoli le spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze.

In accoglimento del secondo motivo di ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese processuali, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma il 21 luglio 2016.

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina ODDO
Giuseppina ODDO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
del 12 OTT 2016



Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina ODDO
Giuseppina ODDO